

L'Informatore Agricolo

N. 1 - 2020

L'Informateur Agricole



Speciale
CONDIZIONALITÀ

Sommario

SPECIALE CONDIZIONALITÀ

Premessa	1
1. Tutela dell'ambiente e delle acque e mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali	
I. Tutela della acque	4
II. Suolo e stock di carbonio	8
III. Tutela della biodiversità	13
IV. Mantenimento dei paesaggi	16
2. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	
I. Sicurezza alimentare	20
II. Identificazione e registrazione degli animali	25
III. Malattie degli animali	33
IV. Prodotti fitosanitari	34
3. Benessere degli animali	
I. Benessere degli animali	40
Requisiti minimi per i fertilizzanti e per i prodotti fitosanitari	
Fertilizzanti (RM-FER)	45
Prodotti fitosanitari (RM-FIT)	47

www.regione.vda.it/agricoltura

L'Informatore Agricolo L'Informateur Agricole

Bollettino di informazione socio-economica (Iscrizione Registro Stampa del Tribunale di Aosta n. 1 in data 29 gennaio 1974)
Bulletin d'information socio-économique (Inscription au registre de presse du tribunal d'Aoste n. 1 du 29 janvier 1974)

Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali
*Région autonome Vallée d'Aoste
Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l'Agriculture et des Biens culturels*

Direzione e redazione –
Direction et rédaction
Località La Maladière, 39
11020 Saint-Christophe – AO
E-mail: ass-agricoltura@regione.vda.it

Direttore responsabile –
Directeur responsable
Sandra Bovo – s.bovo@regione.vda.it

Comitato di Redazione –
Comité de rédaction
Fabrizio Savoye, Corrado Adamo, Cristina Deffeyes, Pia Invernizzi, Laura Montani, Alessandro Rota

Con la collaborazione di –
Avec la collaboration de
David Cantore

Fotografie – *Photographies*
Andrea Chevalier, Paolo Cretier, Luigi Pepellin, Institut Agricole Régional, archivio Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali

Disegni – *Dessins*
Roberto Belletti

Foto di copertina – *Photo de couverture*
Andrea Chevalier

Progetto grafico e stampa –
Projet graphique et impression
Tipografia Valdostana – Aosta

Gli articoli e le fotografie non possono essere riprodotti neppure parzialmente, salvo autorizzazione.

Il est interdit de reproduire les articles et les photos, même partiellement, sauf autorisation.

La **CONDIZIONALITÀ** rappresenta l'insieme delle norme che l'agricoltore deve applicare per garantire la corretta gestione della propria azienda, ovvero quella situazione di giusto equilibrio tra la produzione competitiva e il rispetto dell'ambiente e degli animali.

Tali norme sono stabilite dall'Unione europea, dallo Stato e dalle Regioni e il loro rispetto costituisce la "condizione" perché l'azienda agricola possa accedere agli aiuti a superficie noti come "**premio PAC**" e a quelli erogati ai sensi del Programma di sviluppo rurale, quali le misure agro-climatico-ambientali (misura 10), il biologico (misura 11), le "indennità compensative" per le aree di Natura 2000 (misura 12) e per le zone montane (misura 13), e il benessere animale (misura 14).

La condizionalità si suddivide in **Criteri di Gestione Obbligatoriosi (CGO)**, ovvero obblighi che discendono dalla normativa comunitaria e che riguardano i settori ambiente, sanità pubblica e degli animali e benessere degli animali, e in **Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)**, ovvero impegni agronomici obbligatori per la corretta gestione del suolo agricolo.

In caso di violazione di tali disposizioni, l'azienda viene sanzionata con la riduzione parziale o integrale dell'aiuto erogato.

Gli obblighi di condizionalità sono aggiornati ogni anno attraverso un decreto ministeriale, che viene successivamente recepito con deliberazione della Giunta regionale.

La verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità avviene attraverso dei controlli svolti ogni anno a campione da AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

*Si fa presente che questo opuscolo ha carattere puramente informativo. Tutti coloro che desiderano approfondire gli argomenti trattati possono consultare i testi normativi, pubblicati nella sezione Agricoltura del sito internet della Regione www.regione.vda.it, seguendo il percorso: **Canali tematici > Agricoltura > Programma di sviluppo rurale 2014/20 > Normativa e documentazione PSR 14/20 > Regime della Condizionalità.***

1.

Tutela dell'ambiente e delle acque e mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali



I - TUTELA DELLE ACQUE

► CGO 1 – Protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati

• OBIETTIVO

Il presente criterio discende dalla direttiva 91/676 CEE ed è finalizzato a proteggere le acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Tuttavia, poiché sulla base dei monitoraggi annuali effettuati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) la Valle d'Aosta risulta "zona non vulnerabile ai nitrati", il presente criterio non si applica alle aziende valdostane. Per le zone non vulnerabili ai nitrati sono comunque previsti, a livello nazionale e regionale, vincoli e obblighi per garantire la protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati.

• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

Per garantire la buona qualità delle nostre acque, è importante privilegiare l'utilizzo del letame maturo per la corretta concimazione organica, evitando il più possibile la liquamazione.

Inoltre, nell'obiettivo di preservare le acque dall'inquinamento da nitrati, è fondamentale utilizzare correttamente le concimaie aziendali, che devono essere mantenute in buono stato, intervenendo con tempestività in caso di perdite o di cedimenti delle strutture.



1. CUMULO STAGIONATO (esempio di cumulo in campo di letame paglioso pronto all'uso, previo stoccaggio in concimaia per 90 giorni)

2. CONCIMAIA AZIENDALE (concimaia con unico cumulo di deiezioni)

3. CONCIMAIA COMUNALE (concimaia con diversi cumuli di deiezioni a seconda del grado di maturazione)

CONSIGLI UTILI

Tutte le aziende che hanno una produzione annua compresa fra 3.000 e 6.000 kg di azoto (N) e quelle con produzione annua superiore ai 6.000 kg sono tenute a verificare la scadenza della "comunicazione semplificata" (primo caso) o della "comunicazione ordinaria" (secondo caso). Entrambe le comunicazioni hanno validità di 5 anni.

Ogni modifica riguardante la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché l'identificazione dei terreni utilizzati per lo smaltimento dei reflui, devono essere comunicate tempestivamente agli uffici competenti del Dipartimento agricoltura.

► BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

• OBIETTIVO


L'obiettivo è la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, vietando la fertilizzazione in prossimità dei corsi d'acqua. Per questa ragione, si richiede la presenza di una fascia tampone, ovvero di una fascia inerbita naturalmente o seminata con la presenza di specie arboree o arbustive spontanee, adiacente ai corpi idrici superficiali quali torrenti, fiumi o canali. Il mantenimento della fascia tampone favorisce infatti l'assorbimento dei fertilizzanti distribuiti in eccesso, che altrimenti si disperderebbero in acqua.



Fascia tampone confinante con un prato da sfalcio

• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

- Il divieto di fertilizzazione (l'impiego di fertilizzanti inorganici, letami, materiali assimilati, concimi azotati, ammendanti organici, liquami e materiali assimilati) sul terreno adiacente ai corsi d'acqua si intende rispettato in presenza di una fascia inerbita di larghezza pari a 3 metri. In caso di assenza di tale fascia, l'azienda agricola è tenuta alla sua costituzione. In presenza della fascia tampone, è anche ammessa la fertirrigazione effettuata con micro-portata di erogazione. Le deiezioni degli animali al pascolo non costituiscono mai una violazione.
- Creare e/o mantenere la fascia inerbita, la cui ampiezza viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda. I 3 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.



Sono esclusi dall'impegno i casi seguenti:

- ▶ scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- ▶ adduttori d'acqua per l'irrigazione, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- ▶ pensili, ovvero corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato;
- ▶ corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

▶ **BCAA 2 – Rispetto delle procedure per l'utilizzo delle acque a fini irrigui**

• **OBIETTIVO**

Si richiede il rispetto delle procedure nel caso in cui l'utilizzo delle acque a fini irrigui sia soggetto ad autorizzazione, a titolo gratuito o oneroso.

• **IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA**

L'azienda agricola è tenuta a rispettare i vincoli della concessione irrigua e l'iscrizione dell'appezzamento alla banca dati del Consorzio irriguo o di miglioramento fondiario di appartenenza.

Il beneficiario deve dimostrare di possedere l'autorizzazione all'utilizzo delle acque attraverso il bollettino di pagamento del ruolo oppure la dichiarazione di iscrizione al consorzio sottoscritta dal presidente.

▶ **BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento**

• **OBIETTIVO**

Il fine del presente criterio è la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento dovuto alle attività agricole. È quindi fatto divieto di scarico diretto nel suolo di sostanze pericolose. Sono inoltre disposte misure per prevenire l'inquinamento indiretto.

• **IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA**

Per tutte le aziende:

- a) vige il divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- b) è vietato lo scarico diretto delle acque reflue nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, salvo eventuali deroghe;
- c) è necessaria l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti;
- d) gli scarichi di acque reflue non domestiche o non assimilabili alle domestiche e gli scarichi di acque reflue domestiche non convogliate in fognatura devono essere autorizzati prima della loro attivazione;
- e) deve essere assicurato il rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.




Stoccaggio di bidoni carburanti e lubrificanti non conforme

Non sono invece sottoposte ad autorizzazione allo scarico le acque reflue domestiche, o assimilabili, convogliate in reti fognarie, intendendo per assimilabili le acque reflue provenienti da aziende che siano:

- ▶ dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- ▶ dedite all'allevamento di bestiame;
- ▶ dedite alle attività di cui sopra e che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni;

oppure le acque reflue aventi particolari caratteristiche chimico-fisiche (indicate nella tabella 1 allegata al DPR n. 227/2011) e le acque reflue provenienti da alcune attività (riportate nella tabella 2 allegata al decreto stesso).

Per assolvere agli obblighi richiesti dal regime della condizionalità, l'azienda agricola deve possedere, qualora necessaria, l'autorizzazione allo scarico rilasciata dallo Sportello Unico degli Enti Locali.



Scarico in acque superficiali attivo e conforme

CONSIGLI UTILI

Per evitare perdite e prevenire l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, tutti i contenitori devono essere conservati in luoghi coperti o su basamenti impermeabili. Eventuali spandimenti vanno subito raccolti e adeguatamente smaltiti.

Tutti gli scarichi di acque reflue non domestiche o non assimilabili alle domestiche e gli scarichi di acque reflue domestiche non convogliate in fognatura, devono essere autorizzati prima della loro attivazione. Lo scarico deve rispettare determinati requisiti quali-quantitativi, in base alla tipologia di attività che lo origina e al recettore dello. A tal fine, deve essere previsto un opportuno impianto di trattamento delle acque reflue prima dello scarico.

Le autorizzazioni allo scarico sono rilasciate alle aziende dallo Sportello Unico degli Enti Locali, tramite una procedura di Autorizzazioni Unica Ambientale (per informazioni: <http://www.sportellounico.vda.it>).

Le autorizzazioni ai privati cittadini sono rilasciate invece dalla Regione – Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale – Dipartimento Ambiente oppure dalle Autorità di Sub-ATO per il Servizio Idrico Integrato o dai Comuni, qualora lo scarico sia convogliato in rete fognaria.

II - SUOLO E STOCK DI CARBONIO

► **BCAA 4 – Copertura minima del suolo**

• **OBIETTIVO**

Il presente criterio impone che sia assicurata la copertura minima del suolo, al fine di prevenire fenomeni erosivi.

• **IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA**

L'azienda agricola è tenuta al rispetto dei seguenti impegni nella gestione delle superfici agricole:

- a) per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi:
 - garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni utilizzati a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi oppure di soliflusso (distaccamento di una parte compatta di suolo coltivato):
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo tra il 15 settembre e il 15 maggio, o, in alternativa,
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio una aratura profonda, tagli profondi in luogo dell'ordinaria aratura oppure lasciare i residui colturali).

In ogni caso, per tutti i terreni, sono vietati lavori di affinamento per i 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre di ogni anno.

Deroghe

Il beneficiario non è tenuto al rispetto dell'impegno di cui alla lettera a) in caso di:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna;
4. lavorazioni funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, da effettuarsi comunque dopo il 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. pratica del maggese, a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente quella di semina di una coltura autunno-vernina, laddove il maggese rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.
7. motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dai Servizi fitosanitari del Dipartimento Agricoltura (questa deroga vale anche per l'impegno b)).

È prevista una deroga all'impegno b) quando le superfici sono oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti per lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.



Copertura non omogenea del suolo

CONSIGLI UTILI

Per quanto concerne gli impegni per la aziende, alla lettera a) si fa riferimento ai seminativi abbandonati, che sono superfici poco rappresentative della realtà agricola valdostana. Nella nostra regione, infatti, tutti i seminativi di un certo pregio, eventualmente dismessi, vengono trasformati in prati stabili; questa è l'indicazione più razionale da consigliare ai produttori per garantire la migliore copertura, usufruendo della deroga del punto 5.

Alla lettera b), si fa riferimento a terreni che manifestano fenomeni erosivi. A questo proposito, qui di seguito trovate alcuni consigli pratici attuabili in Valle d'Aosta per contrastare il fenomeno dell'erosione del suolo:

Seminativi

Usare tecniche che non portino a nudo il terreno nel periodo che va dal 15 settembre al 15 maggio, lasciando i residui delle colture ed evitando l'aratura.

Vigneti e frutteti

Prediligere l'inerbimento interfilare su terreni in pendenza, mettere in atto piccole sistemazioni che garantiscono il deflusso ordinato dell'acqua.

Pascoli

Evitare la percorrenza delle mandrie lungo lo stesso tragitto su terreni in pendenza, soprattutto nel caso di terreno umido poiché il fenomeno erosivo è ancora più accentuato.

Nel caso in cui la cotica erbosa sia scalfita, risistemarla quanto possibile con piccole manutenzioni. Turnare i recinti di sosta notturna o di mungitura all'aperto delle greggi o delle mandrie. Evitare il sovraccarico istantaneo, dimensionando i recinti di pascolo alle dimensioni della mandria. Mantenere attiva la rete dei ruscelli.

Per tutte le colture

Nelle pratiche irrigue, rispettare i turni di adacquamento e volumi irrigui che non creino alterazione della struttura del suolo.

Controllare il flusso dell'acqua in modo da evitare ruscellamenti, dilavamenti, accumuli, deviazioni non governabili.

Evitare l'eccessivo compattamento dei terreni con i mezzi meccanici, in particolare su: terreni umidi, estremamente declivi o privi di copertura erbacea.

► BCAA 5 – Gestione minima delle terre per limitare l'erosione del suolo

• OBIETTIVO

Si richiede la gestione minima delle terre nel rispetto delle condizioni locali al fine di proteggere il suolo da fenomeni erosivi e per evitare il conseguente aggravamento della perdita di suolo.

• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

L'azienda agricola deve attenersi agli impegni seguenti:

- a) realizzazione di solchi acquai temporanei, tali che l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, ove esistenti, disposti ai bordi dei campi. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;
- b) divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- c) manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, per la gestione e la conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.



Sono esenti dall'impegno a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

In relazione all'impegno a), i solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e avere una distanza tra loro non superiore agli 80 metri.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante il rispetto dei suddetti impegni, si ritiene che la condizionalità sia comunque rispettata.

Deroghe

In relazione all'impegno a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei o ancora nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

Nel caso di ricorso a tale deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore ai 5 metri, ad una distanza tra loro non superiore ai 60 metri e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In riferimento all'impegno b), sono consentiti livellamenti ordinari per la messa a coltura.

In relazione all'impegno c):

- sono fatte salve le disposizioni, di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, che impongono la salvaguardia degli uccelli selvatici dall'inquinamento acustico e dal deterioramento dell'habitat, altrimenti compromessa dalle attività previste dall'impegno c);
- l'impegno si considera rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

CONSIGLI UTILI

Rispetto all'impegno a), sui terreni con forte pendenza, accessibili ai mezzi meccanici e dove sono già presenti evidenti segni di erosione, è opportuno creare solchi temporanei per la raccolta delle acque oppure mantenere puliti e funzionali i ruscelli di raccolta.

In alternativa, si consiglia di creare delle fasce inerbite solo dove il terreno risulti nudo, per rallentare la velocità dell'acqua piovana.

Rispetto all'impegno b), per effettuare i livellamenti è bene rivolgersi ad un tecnico specializzato.

Rispetto all'impegno c), si suggerisce di gestire costantemente la manutenzione dei canali.

► **BCAA 6 – Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo**


• **OBIETTIVO**

Per contribuire a mantenere i livelli di sostanza organica presenti nel suolo e per garantire la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è richiesta una corretta gestione dei residui colturali.

• **IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA**

L'azienda agricola è tenuta al rispetto dei seguenti impegni:

- a) divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica;
- b) il divieto interessa anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), così come disciplinato dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia di aree protette e di zone Natura 2000.



La bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali è di norma vietata ma sono possibili delle deroghe

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga al punto 2 non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

III - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

► CGO 2 – Conservazione degli uccelli selvatici

► CGO 3 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

• OBIETTIVO

Le misure di conservazione favoriscono la salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della biodiversità e della funzionalità ecologica dei sistemi naturali e seminaturali e la conservazione di quegli elementi che sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche nonché per la tutela del patrimonio paesaggistico.

• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

I presenti impegni riguardano unicamente le superfici agricole ricadenti in aree ZSC (Zone di Conservazione Speciale) e/o ZPS (Zone di Protezione Speciale), che devono essere condotte nel rispetto delle misure di conservazione approvate con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1087/2008 e n. 3061/2011. Sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'incidenza tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 e che possono avere incidenze significative.



Fauna selvatica protetta

Gli impegni specifici variano in relazione ai diversi habitat:

Prati da sfalcio di bassa e media quota (fondovalle e mayen, fino ai 1.600 metri):

Sono formazioni erbose seminaturali generalmente molto ricche in specie, che derivano dalle pratiche agro-pastorali e la cui conservazione dipende da corrette modalità di gestione. Un utilizzo intensivo o l'abbandono portano inevitabilmente alla loro perdita o alla riduzione della loro biodiversità. Per mantenerli in uno stato di conservazione ottimale è necessario:

- a) effettuare solo concimazioni con letame maturo, con la registrazione dei quantitativi utilizzati sull'apposito registro. Non è consentita la fertilizzazione chimica;
- b) per i prati di bassa quota (fondovalle fino a circa 1.000 metri): due tagli a stagione, il primo taglio dopo il 15 giugno, indicativamente quando comincia l'ingiallimento della maggior parte delle erbe (salvo situazioni da valutare singolarmente);
- c) per i mayen (circa 1.000-1.600 metri): almeno un taglio a stagione dopo il 15 giugno, quando comincia l'ingiallimento della maggior parte delle erbe, a seconda della quota (salvo situazioni da valutare singolarmente), e un turno di pascolamento autunnale;
- d) in caso di mancato utilizzo (pascolo e/o sfalcio) o di solo pascolamento, prevedere interventi di trinciatura o taglio dell'erba con asportazione del materiale e/o di eliminazione dei refusi a fine stagione (al 30 settembre).

Prati e pascoli secchi

Sono habitat erbosi seminaturali con elevata diversità floristica, che spesso ospitano specie rare come le orchidee selvatiche. Anche in questo caso, la loro sopravvivenza dipende da una gestione mirata, che eviti sia l'abbandono che il sovrasfruttamento. Per mantenerli in uno stato di conservazione ottimale è necessario:

- a) non irrigare e non effettuare concimazioni organiche, a esclusione delle deiezioni lasciate dal bestiame;
- b) effettuare uno sfalcio tardivo dopo l'ingiallimento della maggior parte delle erbe, con asportazione del tagliato o un turno di pascolamento autunnale con carico di bestiame adeguato;
- c) se i prati non sono utilizzati o se dopo il pascolamento permangono dei refusi, delle infestanti oppure in caso di eccessivo sviluppo di arbusti o giovani piantine legnose, tagliare/trinciare il materiale a fine stagione (entro il 30 settembre) con asportazione del materiale di risulta;
- d) se dovesse essere necessario fare delle semine a causa di lavori, è necessario utilizzare solo semenze autoctone adeguate al sito (ad esempio utilizzare fiorume o pacciamatura con fieno derivante dagli stessi prati).

Pascoli d'alpeggio


In gran parte si tratta di habitat erbosi naturali utilizzati per il pascolo estivo di animali domestici. Le pratiche d'alpeggio, condotte in modo da evitare sia situazioni di sovra sfruttamento che di abbandono, concorrono alla conservazione di questi habitat. In particolare è necessario:

- a) effettuare la fertirrigazione solo con materiale organico, in modo razionato, con la registrazione dei quantitativi utilizzati sull'apposito registro;
- b) se i pascoli sono invasi da arbusti (ginepro, mirtillo ecc.) o in caso di rinnovazione forestale (giovani esemplari di legnose) procedere alla loro estirpazione.

Zone umide

Sono habitat localizzati, presenti nel nostro territorio con estensioni molto limitate. Per questi motivi sono ambienti fragili, sensibili a impatti sia naturali come i cambiamenti climatici sia dovuti alle attività dell'uomo. Per mantenerli in uno stato di conservazione ottimale è necessario:

- a) non transitare, sfalciare, pascolare o bruciare il cotico erboso;
- b) delimitare con il filo pastore la zona umida, includendo nella perimetrazione una fascia di rispetto di 4 metri intorno alla zona;



c) nel caso si verifichi la necessità di mettere in atto operazioni di contenimento e/o eradicazione di arbusti e/o specie estranee alle comunità vegetali tipiche, contattare il competente ufficio della Struttura Biodiversità e Aree naturali protette per concordare le modalità e i tempi di intervento.

CONSIGLI UTILI

Si consiglia la consultazione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1087/2008 e n. 3061/2011, recanti le misure di conservazione da rispettare in Valle d'Aosta.

IV - MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

► BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

• OBIETTIVO

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi attraverso il mantenimento di elementi caratteristici, si richiede la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche

• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

- a) È fatto divieto di effettuare interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto;
- b) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti e, nelle aree in cui sono in vigore l'obbligo di tutela degli habitat naturali e i vincoli di protezione degli uccelli selvatici, l'osservanza delle misure di conservazione (deliberazione della Giunta regionale n. 3061/2011).



Pergola caratteristica di un vigneto

Deroghe

Le deroghe si applicano in caso di:

- 1 motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti;
- 2 elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
- 3 interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree o arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
- 4 eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (per esempio, ailanto, robinia pseudoacacia, ecc..) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (per esempio clematis vitalba e rovo).;
- 5 sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, che possono essere eliminate quando la normativa lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

CONSIGLI UTILI

Oltre alla gestione attiva degli habitat, è possibile concorrere alla conservazione della biodiversità locale mettendo in atto interventi in alcuni casi complementari alle misure adottate per gli habitat, quali:

- ▶ *ricostruire i tradizionali muretti a secco, che preservano la presenza di corridoi ecologici e potenziano la rete ecologica;*
- ▶ *all'interno dei siti Natura 2000, creare laghetti e pozze artificiali volti a favorire l'insediamento e la riproduzione di anfibi e invertebrati;*
- ▶ *installare nidi artificiali per uccelli insettivori o chirotteri all'interno di vigneti e frutteti o nelle loro vicinanze;*
- ▶ *acquistare sistemi di difesa passiva (acquisto e posa di reti e acquisto di cani da guardiania) delle colture e degli allevamenti dai danni da fauna selvatica.*



2.

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante



I - SICUREZZA ALIMENTARE

► CGO 4 – Procedure per la sicurezza alimentare

• OBIETTIVO

Alle aziende agricole viene richiesto di rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare in funzione del proprio processo produttivo, impegnandosi tra l'altro a ritirare i prodotti ritenuti non conformi e a darne immediata comunicazione alle autorità competenti.

• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

A seconda del settore di produzione, l'azienda agricola è tenuta a:

1. Produzioni animali

- a) curare il corretto stoccaggio e la manipolazione delle sostanze pericolose per prevenire ogni contaminazione;
- b) evitare l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, utilizzando opportune misure precauzionali;
- c) assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- d) tenere opportuna registrazione di:
 - natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- e) immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- f) immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.


2. Produzioni vegetali

- a) garantire che gli utilizzatori professionali rispettino le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari;
- b) assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- c) tenere opportuna registrazione di:
 - ogni uso di prodotti fitosanitari;
 - i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- d) curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;



3. Produzione di latte crudo

- a) assicurare che il latte provenga da animali:
 - in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabili a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- b) assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - le attrezzature e i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e, laddove previsto, refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - i locali dove il latte è stoccato, laddove previsto, devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - i materiali, gli utensili, i contenitori, le superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e da disinfettare;
 - l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e dei contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- c) assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 - lavaggio della mammella prima della mungitura o, in caso di allevamenti tenuti alla posta fissa con mungitura nei locali di stabulazione, preventiva accurata pulizia con salviette a perdere;
 - scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- d) assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
 - per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.




4. Produzione di uova

- a) assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali

- a) registrare l'operatore all'autorità regionale competente (AUSL Valle d'Aosta - Struttura Complessa Igiene e Allevamenti) in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- b) curare il corretto stoccaggio e la manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- c) tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- d) tenere opportuna registrazione di:
 - ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - uso di semente geneticamente modificata;
 - provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e destinazione e quantità di mangime (compreso fieno) ceduto ad altre aziende.



*Armadietto
di medicinali
veterinari*

Annotazioni:

Per quanto attiene le infrazioni e il calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare, gli impegni:

- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo con opportune misure precauzionali: viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma: viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma: viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali: viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

CONSIGLI UTILI

Farmaci

L'allevatore deve identificare gli animali trattati con mezzi adeguati (per esempio con il braccialetto o sulla lavagna, ecc.), in modo da essere sicuro di non mettere in commercio produzioni contaminate da residui di farmaci (es. residui di antibiotici nel latte o nelle carni).

Le rimanenze di farmaco devono essere conservate in luogo chiuso, al riparo da polvere e dalla luce del sole, nel caso anche in frigo. La rimanenza può essere utilizzata dall'allevatore per curare altri animali, previo consenso del veterinario. Il trattamento deve essere comunque registrato sul registro, indicando l'identificazione degli animali trattati, i tempi di sospensione sui prodotti, la provenienza del residuo del farmaco, la data di inizio e di fine trattamento. Il veterinario dovrà, entro 7 giorni dal trattamento, confermare l'approvazione con firma sul registro.

La tracciabilità dei trattamenti dei farmaci è molto importante per la sicurezza degli alimenti: scrivendo la data di inizio e di fine del trattamento si possono calcolare i tempi di sospensione del farmaco e produrre alimenti sicuri. Inoltre, sul Modello 4 (rosa), l'allevatore dichiara i trattamenti eseguiti nei 90 giorni precedenti la macellazione e tutti gli eventuali farmaci utilizzati (es. antiparassitari, vitamine, farmaci per fertilità, ecc), non solo gli antibiotici o i farmaci che hanno tempi di sospensione.

Gli animali trattati con sostanze o medicinali autorizzati, così come i prodotti da essi derivati, non possono essere commercializzati senza aver rispettato il periodo di sospensione.

Prevenzione della diffusione di malattie

È molto importante isolare gli animali acquistati, per evitare di importare nell'allevamento malattie infettive, come l'influenza, l'IBR o le malattie facilmente trasmissibili.

Si dovrà avere cura di controllare la qualità del latte delle bovine di nuova acquisizione e di chiamare il veterinario in caso di dubbi.

Precauzionalmente è buona prassi fare gruppi di mungitura e mungere i capi nuovi dopo le altre bovine.

Produzione del latte

In Valle d'Aosta la quasi totalità del latte non è refrigerato, in quanto trasformato entro le 2 ore dalla mungitura. Se si possiede un tank di refrigerazione si deve aver cura di monitorare la temperatura di refrigerazione e tarare regolarmente il termometro.

Mangimi

Deve essere garantita la completa rintracciabilità di ogni tipo di mangime attraverso la registrazione nel Quaderno di Campagna, annotando anche i lotti di foraggio, sia prodotto sia acquistato.

Deve essere effettuato il corretto stoccaggio di ogni tipo di mangime (fieno, pellet, farine, ecc). Nei locali di stoccaggio, come il fienile, non devono essere presenti carburanti, batterie esauste, veicoli, rifiuti vari che potrebbero contaminare gli alimenti.

Se il mangimificio consegna il "campione in contraddittorio", questo deve essere di almeno 4 aliquote, formate al momento dello scarico del mangime e controfirmate dal trasportatore e dall'allevatore. Se ciò non avviene, non ha alcun valore.

È buona norma che l'allevatore pretenda la consegna del campione in contraddittorio, soprattutto per eventuali non conformità alle aflatossine.

Devono essere sempre rispettate le indicazioni del cartellino e soprattutto il mangime non deve essere dato a specie/categorie non previste (per esempio, il tenore di aflatossine permesso nel mangime degli animali da ingrasso è molto superiore a quello ammesso per le vacche in lattazione).

► CGO 5 – Divieto di utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

• OBIETTIVO

Le aziende agricole hanno il compito di tutelare la salute umana, che, per l'alimentazione, passa inevitabilmente attraverso quella degli animali allevati e sono quindi chiamate a non somministrare sostanze promotrici della crescita. Tali sostanze sono ammesse soltanto sotto prescrizione veterinaria e, in questo caso, la loro tracciabilità è fondamentale per il rispetto del presente CGO.

• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

Gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e i produttori di latte, uova, miele devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di somministrazione agli animali di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un veterinario ad animali chiaramente identificati;
- b) divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste (ovvero per uso terapeutico o zootecnico), non sia stato rispettato il tempo di sospensione.

CONSIGLI UTILI

Le aziende che potrebbero utilizzare le sostanze suddette devono avere l'apposito registro (rosa), anche se non viene utilizzato.

I farmaci sono in dotazione al veterinario: vi è assoluto divieto di detenzione in azienda di tali sostanze (es. Spirali contenenti progesterone) ed è il veterinario che compila il registro.

È fatto assoluto divieto di somministrazione di ormoni a effetto anabolizzante e a uso umano (es. progesterone iniettabile, Prontogest, pastiglie svizzere).

II - IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

• OBIETTIVO TRASVERSALE AI CGO 6, 7, 8

La corretta implementazione delle Anagrafi zootecniche è un'operazione fondamentale per il controllo della popolazione animale, sia per l'azienda sia per il monitoraggio a livello regionale e nazionale. È quindi importante che sia verificata e aggiornata regolarmente attraverso comunicazioni agli uffici preposti.

► CGO 6 – Identificazione e registrazione dei suini

• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

L'azienda agricola è tenuta a rispettare i seguenti impegni:

a) registrazione dell'azienda presso l'AUSL e BDN

La registrazione dell'azienda avviene presso l'Ufficio Servizi Zootecnici (USZ), che attribuisce il codice e lo registra in SIZO (Sistema Informativo Zootecnico regionale) e in BDN, mentre la gestione dei capi in allevamento avviene direttamente in BDN;

- anche chi detiene un solo suino all'anno, destinato all'autoconsumo, necessita dell'attribuzione di codice aziendale;
- tutte le aziende hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe, con modalità però diverse a seconda che si tratti di aziende che producono solo per autoconsumo o di aziende OSA (Operatore Settore Alimentare che producono alimenti):

Aziende con sola produzione per autoconsumo (detenzione massima di 4 suini all'anno):

- è prevista l'attribuzione del codice aziendale in modalità semplificata per tutte le specie di allevamenti familiari e per autoconsumo;
- il proprietario deve presentare istanza di iscrizione all'USZ, allegando il parere sull'idoneità delle strutture rilasciato dalla Struttura Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'AUSL.

Aziende OSA:

- l'iscrizione avviene tramite la presentazione di SCIA allo Sportello unico degli enti locali (SUEL), eventualmente per il tramite degli operatori dell'USZ, degli operatori abilitati dei CAA o di liberi professionisti;
- nell'ambito di tali allevamenti, in caso di compresenza di più detentori, dovrà essere individuata la persona di riferimento ai fini della normativa relativa alla produzione di alimenti. Tale persona dovrà essere interna all'azienda e a conoscenza di tutti gli aspetti igienico-sanitari.



- Deve anche essere fatta la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni;

b) tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda e aggiornamento della BDN

Nella Regione gli adempimenti sopra descritti vengono gestiti nel modo seguente:

- vendita da allevamento per ingrasso con venditore e acquirente valdostani: la registrazione in uscita è a cura del venditore, la registrazione dell'ingresso in allevamento è a cura dell'acquirente;
- vendita da allevamento per ingrasso con venditore valdostano e acquirente di fuori Valle: la registrazione dell'uscita è a cura del venditore;
- acquisto da fuori Valle: registrazione dell'entrata in allevamento a cura dell'acquirente;
- macellazione in Valle: l'uscita dall'allevamento viene registrata da USZ sulla base delle informazioni presenti sul Modello 4 inviato dal detentore. La Struttura Complessa Igiene Alimenti di Origine Animale (S.C. IAOA) registra la macellazione e il prelievo per la ricerca della trichinella direttamente in BDN;
- macellazione fuori Valle: il proprietario/detentore deve registrare tramite USZ l'uscita dall'allevamento.

Annualmente viene effettuato un censimento da USZ delle consistenze degli allevamenti alla data del 31/03. In seguito a 3 censimenti fatti d'ufficio con nessun capo e senza movimentazioni di capi nell'arco dell'anno, l'USZ provvederà alla chiusura dell'allevamento in BDN.

- L'utilizzo del codice fiscale del destinatario per la compravendita è ammesso esclusivamente nel caso in cui un solo animale venga sottoposto in breve tempo a macellazione domiciliare. Persiste comunque l'obbligo della visita veterinaria ante e post mortem. La detenzione di un solo suino deve comunque essere registrata presso l'AUSL mediante l'invio di copia del Modello 4 a cura del venditore. Per la prima applicazione, tale registrazione viene effettuata in sede di macellazione a cura di S.C IAOA, che contestualmente fornisce le informazioni sulle procedure da adottare in seguito;

c) identificazione e registrazione degli animali:

L'identificazione degli animali è effettuata dall'AREV entro il 70° giorno di vita e in ogni caso prima che gli animali lascino l'azienda in cui sono nati, nel rispetto delle condizioni di benessere e sicurezza garantiti dall'allevatore, secondo la seguente modalità:

- esecuzione di un tatuaggio all'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare, in maniera che risulti leggibile. In alternativa, il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a Consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.
- è consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile, da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale). L'altezza minima dei caratteri del codice identificativo è di almeno 8 mm. È consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suini allevati in aziende che aderiscono a Consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

A seguito dell'identificazione, è compito dell'AREV segnalare all'USZ l'identificazione dei nuovi nati da registrare in BDN.

- Le aziende registrate in BDN sono tenute al corretto aggiornamento anche per il tramite dell'USZ del "Registro di stalla" informatizzato tenuto ed aggiornato nella BDN.

Nel caso in cui tutte le informazioni previste dal registro siano già interamente contenute nella BDN tramite l'USZ, la tenuta del registro cartaceo aziendale di carico e scarico diventa facoltativa.

► CGO 7 – Identificazione e registrazione dei bovini e etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine



• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

L'azienda agricola è tenuta a rispettare i seguenti impegni:

a) registrazione dell'azienda presso l'AUSL e in BDN

- Tutte le aziende hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe, con modalità però diverse a seconda che si tratti di aziende OSA (Operatore Settore Alimentare che produce alimenti - latte, carne) o di aziende che producono solo per autoconsumo.

Aziende OSA

- l'iscrizione avviene tramite la presentazione di SCIA allo Sportello Unico degli Enti Locali (SUEL), eventualmente servendosi degli operatori dell'Ufficio Servizi Zootecnici (USZ), degli operatori abilitati dei CAA o di liberi professionisti;
- ai fini della normativa relativa alla produzione di alimenti, nell'ambito di tali allevamenti e in caso di compresenza di più detentori, dovrà essere individuata la "persona di riferimento" interna all'azienda, responsabile di tutti gli aspetti igienico-sanitari.

Aziende con sola produzione per autoconsumo

- è prevista l'attribuzione del codice aziendale in modalità semplificata per tutte le specie di allevamenti familiari e per autoconsumo;
- il rappresentante legale/proprietario deve presentare istanza di iscrizione all'USZ, allegando parere circa l'idoneità delle strutture rilasciato dalla Struttura Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'AUSL.

Qualora si tratti di riattivare codici chiusi ma già provvisti di un parere autorizzativo a monte, se non vi sono state modifiche alle strutture, tale parere non è più richiesto e il codice è riattivato.

b) identificazione e registrazione degli animali

Tale attività è in capo all'AREV, che opera secondo un programma di attività finanziato dal Dipartimento Agricoltura con protocolli che ne definiscono l'operatività e le scadenze;

- tutti gli animali devono essere identificati secondo la normativa vigente entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che lascino l'allevamento;
- è responsabilità del detentore degli animali segnalare all'AREV le identificazioni da effettuare nel rispetto dei termini così come l'eventuale perdita di sistemi identificativi da sostituire.

A seguito dell'identificazione degli animali della specie bovina, l'AREV provvede alla stampa del passaporto e alla sua trasmissione al detentore dei capi.

c) tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN

- Il detentore degli animali assolve all'obbligo di tenere un proprio registro di stalla mediante il registro informatizzato gestito dall'USZ della Regione tramite SIZO (Sistema Informativo Zootecnico regionale), al quale dovrà comunicare (direttamente o indirettamente), entro 7 giorni, ogni variazione della consistenza del suo allevamento, consegnando copia della documentazione. A tale registro di stalla, a cura dell'USZ, corrisponderà un identico registro puntualmente aggiornato in BDN. L'USZ detiene il registro informatizzato e la documentazione di aggiornamento di competenza dell'allevatore.

L'allevatore è responsabile dell'aggiornamento della banca dati regionale che garantisce l'allineamento con la BDN. L'allevatore deve garantire con modalità proprie la corrispondenza tra l'effettivo presente in stalla e quanto registrato in SIZO.

d) movimentazione dei capi dall'azienda

- Il detentore deve segnalare tutti gli spostamenti degli animali all'USZ, entro 7 giorni, allegando il Modello 4 compilato in ogni sua parte e il passaporto;
 - per quanto riguarda le compravendite nel territorio regionale, le segnalazioni sono fatte solo dall'allevatore che introduce il capo;
 - nel caso di vendita o macellazione fuori dal territorio regionale, le segnalazioni devono essere fatte dal detentore entro 7 giorni, indicando sul Modello 4 il codice dell'allevamento di destinazione o dello stabilimento di macellazione.
- Scarico di vitelli venduti fuori dalla regione che transitano per il centro di raccolta gestito dall'AREV
- lo scarico dei vitelli fuori Valle avviene per il tramite dell'AREV per tutti gli animali che transitano nel centro di raccolta di Aosta, attraverso un file riepilogativo che viene inviato a SIZO entro 7 giorni.
- Spostamento per alpeggio, affide
- nel caso di trasferimento degli animali in alpeggio o affide estive o invernali, si farà riferimento alle procedure che verranno stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale.



- ▶ Demonticazione degli animali
 - nel caso di demonticazione degli animali con destinazione diversa da quella di partenza primaverile, considerato che i sistemi SIZO e BDN, al ritorno dall'alpeggio, attribuiscono gli animali all'allevamento di provenienza, è necessario che il detentore degli animali produca un Modello 4 all'Ufficio Servizi zootecnici, con indicazione del codice di allevamento dove i capi sono destinati, mentre la banca dati farà transitare in modo informatico il capo/i capi attraverso l'azienda di provenienza di fondovalle;
 - è necessario assicurarsi che sia avvenuta la registrazione della demonticazione dei capi prima di effettuare altre movimentazioni dei medesimi animali.
- ▶ Animali morti
 - alla cancellazione degli animali morti, se conferiti ad un impianto di stoccaggio e smaltimento per animali morti sito in Valle d'Aosta, procede il veterinario della Struttura Igiene degli alimenti di origine animale nell'ambito della gestione dei controlli sui sottoprodotti;
 - se la carcassa è smaltita, previa autorizzazione del sindaco tramite interrimento o carnaio, la cancellazione spetta all'allevatore, così come se è smaltito tramite un impianto sito al di fuori della Valle d'Aosta.
- ▶ Perdita e deterioramento dei passaporti bovini
 - il detentore degli animali segnala con apposita dichiarazione scritta (da prevedere a cura dell'USZ) la perdita o il deterioramento del passaporto all'USZ, che provvederà alla sua ristampa;
 - in caso di perdita, smarrimento o furto dei passaporti dovrà esserne fatta denuncia all'USZ; il dato viene registrato in SIZO dall'USZ e trasferito in BDN per poter essere consultato da tutti gli operatori.
- ▶ Smarrimento e furto di animali
 - lo smarrimento e il furto degli animali devono essere segnalati appena possibile o comunque entro 48 ore alla Stazione Forestale di competenza o ad altro organo di polizia giudiziaria, che provvederà a trasmettere copia della dichiarazione con relativo passaporto (laddove presente) all'USZ e alla Struttura Sanità animale. L'USZ provvederà quindi alla cancellazione del capo sia in SIZO che in BDN;
 - in caso di ritrovamento in vita del capo dichiarato smarrito, dopo la segnalazione del ritrovamento agli organi competenti da parte dell'allevatore, il capo viene reinserito d'ufficio in anagrafe da USZ.

Le anomalie relative alle dichiarazioni sullo smarrimento degli animali riscontrate durante le verifiche effettuate in stalla da parte dei veterinari sono risolte d'ufficio da parte della Struttura Sanità animale e segnalate all'USZ, che provvede a inoltrare tale segnalazione all'organo a cui è stata presentata denuncia.

▶ CGO 8 - Identificazione e registrazione degli ovi-caprini

• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

Gli impegni per l'azienda agricola con allevamento di ovi-caprini sono i seguenti:

a) registrazione dell'azienda presso l'AUSL e BDN

- Tutte le aziende hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe, con modalità però diverse a seconda che si tratti di aziende OSA Operatore Settore Alimentare o di aziende che producono solo per autoconsumo. Se non vi sono state modifiche alle strutture, qualora già provviste di un parere autorizzativo a monte, tale parere non è richiesto e il codice è riattivato.

Aziende OSA

- l'iscrizione avviene tramite la presentazione di SCIA allo Sportello Unico degli Enti Locali (SUEL), eventualmente servendosi degli operatori dell'Ufficio servizi zootecnici o degli operatori abilitati dei CAA o dei liberi professionisti;

- ai fini della normativa relativa alla produzione di alimenti, nell'ambito di tali allevamenti, in caso di compresenza di più detentori, dovrà essere individuata la persona di riferimento interna all'azienda e a conoscenza di tutti gli aspetti igienico-sanitari.

Aziende con sola produzione per autoconsumo

- è prevista l'attribuzione del codice aziendale in modalità semplificata per tutte le specie di allevamenti familiari e per autoconsumo;
- il rappresentante legale/proprietario deve presentare istanza di iscrizione all'USZ, allegando parere circa l'idoneità delle strutture rilasciato dalla Struttura Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'USL.



b) tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN

- Il detentore degli animali assolve all'obbligo di tenere un proprio registro di stalla mediante il registro informatizzato gestito dall'USZ della Regione tramite SIZO (Sistema Informativo Zootecnico regionale), al quale dovrà comunicare (direttamente o indirettamente) entro 7 giorni ogni variazione della consistenza del suo allevamento consegnando copia della documentazione. A tale registro di stalla, a cura dell'USZ, corrisponderà un identico registro puntualmente aggiornato in BDN. L'USZ detiene il registro informatizzato e la documentazione di aggiornamento di competenza dell'allevatore;
- l'allevatore è responsabile dell'aggiornamento della banca dati regionale che garantisce l'allineamento con la BDN; l'allevatore deve garantire con modalità proprie la corrispondenza tra l'effettivo presente in stalla e quanto registrato in SIZO.

c) identificazione e registrazione degli animali

Tale attività è in capo all'AREV, che opera secondo un programma di attività finanziato dal Dipartimento Agricoltura con protocolli che ne definiscono l'operatività e le scadenze;

- I mezzi identificativi devono essere applicati negli ovi-caprini entro i 6 mesi dalla nascita. In ogni caso i capi destinati alla compravendita devono essere identificati prima dall'uscita dall'allevamento.
- è responsabilità del detentore degli animali segnalare all'AREV le identificazioni da effettuare nel rispetto dei termini così come l'eventuale perdita di sistemi identificativi da sostituire.

In Valle d'Aosta è prevista l'applicazione di una coppia di identificativi di cui uno (sempre) elettronico.

Nel caso di capi acquistati da allevamenti fuori Valle, questi devono già essere iscritti nella Banca Dati Nazionale e provvisti di una corretta identificazione, comprensiva, per i capi nati dopo il 1° gennaio 2010, della marca elettronica. È ammessa anche una identificazione semplificata applicando un identificativo progressivo regionale (non registrata in BDN, ma solo in SIZO) che consente l'identificazione del singolo capo (e della sua provenienza) destinato alla macellazione entro 12 mesi.

Nel caso in cui il capo con “identificazione semplificata” non sia inviato al macello, esso dovrà essere re-identificato (entro i 12 mesi).

Se il capo con identificazione provvisoria viene inviato al macello prima dell’inserimento in SIZO, il Servizio veterinario potrà provvedere alla registrazione in SIVE (Sistema Informativo Veterinario), ma il gestore di SIZO dovrà in un secondo tempo provvedere all’aggiornamento dei relativi registri di stalla con il recupero dei dati relativi alle macellazioni in anomalia.

I registri informatizzati sono tenuti presso l’USZ e aggiornati (per conto del detentore/proprietario) dai seguenti soggetti:

- AREV (gestione delle nuove identificazioni e delle rimarcature con relativa comunicazione all’USZ);
- l’allevatore (detentore-proprietario) con consegna delle relative documentazioni (Modello 4) quando richiesto: o vendita di capi con invio degli stessi fuori Valle (da vita o da macello) o acquisto di capi da allevatori fuori Valle e da allevamenti valdostani;
- l’AUSL della Valle d’Aosta (gestione delle macellazioni in Valle o gestione dei capi deceduti);
- il Corpo Forestale e/o altri organismi di polizia (denuncia di furti o smarrimenti ed eventuali ritrovamenti.)

In Valle d’Aosta tutti i capi sono identificati e iscritti nei registri informatizzati e in BDN.

Annualmente viene effettuato un censimento da USZ delle consistenze degli allevamenti alla data del 31/03..



CONSIGLI UTILI PER I CGO 6 (SUINI), 7 (BOVINI) E 8 (OVICAPRINI)

Si raccomanda agli allevatori di richiedere le credenziali per l’accesso a VETINFO, applicativo informatico nazionale della BDN (l’account deve essere richiesto direttamente al sito VETINFO.IT oppure per il tramite dell’AREV), per poter verificare la propria situazione aziendale e per la compilazione del Mod. 4 informatizzato.

È responsabilità del detentore/proprietario dei capi rendere gli stessi identificabili nel tempo e gestire correttamente il Registro di stalla in BDN. Tale compito in Valle d’Aosta viene assolto tramite l’AREV e l’USZ, ma di fatto la norma prevede che ne sia responsabile (e chiamato a risponderne) il detentore/proprietario degli animali. Considerato il legame con i premi di Condizionalità e i relativi controlli (controlli minimi), è evidente l’importanza anche economica che una gestione corretta riveste.

Pertanto si consiglia di fare attenzione a:

Identificazione degli animali: controllare periodicamente, tenendone traccia, l'identificazione degli animali, segnalando prontamente all'AREV la perdita o il deterioramento delle marche auricolari. Utilizzare un sistema di segnalazione "tracciabile" (per esempio, email all'AREV oppure bolletta di prenotazione marche rilasciata dal bollatore), affinché in caso di controllo (Servizi veterinari, Agea, Forestale, ecc..) sia dimostrabile l'avvenuta segnalazione.

Per i bovini inoltre: in caso di nascite, verificare di aver indicato correttamente il sesso, la madre e la data di nascita.

Acquisto/vendita/affida/alpeggio: verificare sempre la corretta identificazione degli animali, che corrisponda alla documentazione di accompagnamento (Modello 4, Modello 7) e che l'iscrizione in anagrafe nazionale sia corretta.

Per i bovini è necessario anche il passaporto.

Per i suini è sufficiente solo il Modello 4.

Modello 4: in attesa della completa introduzione dell'uso del Modello 4 elettronico, fino a che perdurerà l'utilizzo del Modello 4 cartaceo, presso l'azienda sarà conservata copia del Modello, sia per gli animali acquistati che venduti, e della ricevuta di avvenuta consegna all'USZ in caso di acquisto. In caso sia di vendita sia di acquisto fuori Valle, copia del Modello 4 dovrà essere consegnata all'USZ e presso l'azienda saranno conservate copia del Modello e della ricevuta di avvenuta consegna. Si ricorda che per le movimentazioni verso/da fuorivalle è necessaria la validazione del Modello 4 da parte della AUSL e, per gli ingressi, anche il certificato di introduzione dei capi. Da/verso l'estero sono necessari i modelli TRACES.

Si comunica che, a partire dall'autunno dell'anno in corso (la data farà oggetto di successiva comunicazione), nel caso di utilizzo del Mod. 4 informatizzato, l'allevatore non dovrà più recarsi presso gli uffici dell'USZ per la registrazione delle movimentazioni, in quanto le medesime saranno acquisite con modalità informatica. Al momento restano escluse da tale modalità le movimentazioni legate alle monticazioni.

Per i bovini, se viene acquistata una bovina prossima al parto, è necessario effettuare il prima possibile il passaggio di proprietà, cosicché il vitello sarà caricato correttamente nella scheda di stalla dell'acquirente e non su quella dell'azienda dove era ancora registrata la bovina al momento del parto.

Consistenza aziendale: tenere in azienda una stampa aggiornata della scheda di stalla da BDN. Verificare periodicamente che corrisponda a quando effettivamente presente in azienda (per esempio, animali venduti per i quali non è ancora stato registrato l'evento, morti, smarriti non ancora segnalati, ecc.) per non incorrere in sanzioni per ritardata/omessa segnalazione.

Animali morti: in caso di smaltimento fuori Valle, interrimento in loco o alimentazione selvatici, la documentazione relativa va consegnata all'USZ per la registrazione dell'evento (tenere la ricevuta). Se si tratta di un animale proveniente da fuori Valle (es. durante l'alpeggio) contattare l'azienda di provenienza per le procedure del caso.

Censimento annuale: l'USZ si sostituisce all'allevatore nell'ottemperare a questo adempimento. È necessario, pertanto, mantenere aggiornata la consistenza dell'allevamento, consegnando all'ufficio tutta la documentazione di propria competenza (Modello 4, certificato di smaltimento animali morti, ecc).

È importante poter dimostrare di aver rispettato quanto previsto dalle norme che regolano la gestione anagrafica degli animali, non solo per evitare di incorrere in sanzioni ma anche per evitare la decurtazione degli aiuti comunitari (come quelli legati alla Condizionalità). Costituisce irregolarità non solo la mancanza di documentazione ma anche la consegna in ritardo all'USZ, da cui deriva un ritardo nell'aggiornamento della Banca Dati Regionale e conseguentemente della Banca Dati Nazionale.

III - MALATTIE DEGLI ANIMALI

► CGO 9 – Prevenzione, controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili


• OBIETTIVO

L'obiettivo è il controllo della diffusione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, attraverso azioni che gli allevatori devono mettere in atto. Benché tale encefalopatia sia mortale, è relativamente facile da prevenire seguendo scrupolosamente le indicazioni date.

• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

- a) divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali; tale divieto è esteso anche agli animali diversi dai ruminanti;
- b) obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) in un animale;
- c) obbligo di rispettare quanto previsto nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata;
- d) obbligo di attuare quanto previsto dalle misure di prevenzione della scrapie ovina classica;
- e) obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli;
- f) obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE.



Alimentazione corretta del bestiame

CONSIGLI UTILI

- ▶ *I mangimi destinati ai ruminanti (bovini, ovi caprini, ecc) non devono contenere farine di carne.*
- ▶ *I mangimi devono essere acquistati da mangimifici registrati e affidabili.*
- ▶ *Devono sempre essere stoccati con cura e destinati alla specie indicata sul cartellino.*
- ▶ *Si deve aver cura che non ci sia contaminazione tra mangimi destinati a specie ruminanti e non ruminanti, per esempio mangimi per polli e bovini.*
- ▶ *I montoni, adibiti alla riproduzione, devono essere certificati resistenti alla scrapie.*
- ▶ *Animali con sintomi nervosi devono essere prontamente segnalati al veterinario.*

IV - PRODOTTI FITOSANITARI

▶ **CGO 10 – Prodotti fitosanitari**

• **OBIETTIVO**

L'obiettivo che si vuole raggiungere, osservando gli impegni sotto descritti, è l'utilizzo sempre più accurato e attento dei prodotti fitosanitari contro le malattie delle piante. Gli aggiornamenti continui e la divulgazione puntuale delle informazioni sullo stato di diffusione delle patologie (via sms) vogliono essere un aiuto pratico e tempestivo per intervenire con i trattamenti chimici.

• **IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA**

L'azienda che acquista e utilizza prodotti fitosanitari deve rispettare i seguenti impegni:

1. patentino fitosanitario

- a) a decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari, chiamato anche Patentino fitosanitario, costituisce un requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare fitofarmaci in ambito professionale. Tale certificato viene rilasciato a coloro che abbiano compiuto 18 anni. La durata di validità del patentino fitosanitario è di 5 anni, rinnovabile alla scadenza, previa frequenza di un corso di aggiornamento.

2. registro dei trattamenti

- a) il Registro dei trattamenti o Quaderno di campagna è un modulo aziendale che riporta cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;



- b) compilare e conservare il Registro dei trattamenti fitosanitari presso l'azienda è un obbligo per l'utilizzatore di prodotti fitosanitari ad uso professionale. Sono esentati dall'obbligo della tenuta del registro solo i soggetti che utilizzano i prodotti in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo;
- c) il Registro dei trattamenti può essere compilato e sottoscritto anche se l'utilizzatore dei fitofarmaci è diverso dal titolare, ma quest'ultimo deve comunque sottoscriverlo al termine dell'anno solare. In questo caso deve essere presente in azienda una delega scritta da parte del titolare all'utilizzo e all'acquisto;
- d) sul Registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i fitofarmaci entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento stesso;
- e) il Registro dei trattamenti deve riportare:
- i dati anagrafici relativi all'azienda;
 - la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
 - la data del trattamento, il prodotto (PF formulato commerciale) e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento;
- f) il Registro dei trattamenti va conservato per almeno i 3 anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati e deve essere conservato per tutta la durata dell'impegno. Per gli aderenti alla misura 10.1.3 del Programma di sviluppo rurale 2014/20, il registro dei trattamenti è parte del "Registro delle operazioni colturali" apposito documento che è parte integrante del disciplinare regionale di difesa integrata. Nel registro delle operazioni colturali devono essere annotate anche le fasi fenologiche delle colture trattate. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il Registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul Registro dell'azienda controfirmando ogni intervento effettuato. Il Registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate;
- g) il titolare dell'azienda deve inoltre conservare in modo idoneo, per il periodo di 3 anni, le fatture di acquisto dei fitofarmaci.

3. uso conforme all'etichetta

L'etichetta è un documento ufficiale, approvato dal Ministero della Salute, che contiene tutte le informazioni necessarie per un uso efficace e sicuro del prodotto, al fine di evitare rischi per la salute dell'operatore, del consumatore e per l'ambiente.

L'etichetta deriva da una valutazione, effettuata da esperti, delle caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche, ambientali del prodotto e fornisce indicazioni relative alle modalità di impiego tra cui:

- le colture su cui può essere usato;
- l'intervallo di sicurezza o tempo di carenza (il tempo che deve intercorrere tra il trattamento con quel prodotto e la raccolta);
- le avversità contro cui il prodotto è efficace;
- le dosi da utilizzare;
- l'eventuale numero massimo di trattamenti per anno;
- le distanze da tenere da corsi d'acqua ecc.

I dati contenuti in etichetta sono essenziali per una utilizzazione corretta ed efficace del prodotto e devono essere seguiti scrupolosamente.

4. dispositivi di sicurezza individuali (DPI)

- a) i dispositivi di sicurezza individuali – quali ad esempio maschere guanti, tute, stivali, cappucci - devono essere indossati durante tutte le operazioni di manipolazione dei fitofarmaci (pesatura, preparazione della miscela, trattamento, pulizia dell'attrezzatura e manipolazione delle confezioni vuote).

5. stoccaggio dei prodotti fitosanitari

- a) i prodotti fitosanitari devono essere stoccati in un deposito destinato esclusivamente a tale impiego. Il deposito deve essere chiuso a chiave e l'accesso consentito unicamente agli utilizzatori professionali muniti del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari;
- b) il deposito deve essere realizzato in un'area non a rischio da un punto di vista ambientale e pertanto lontano da pozzi, corsi d'acqua superficiali, ecc., al fine di minimizzare i rischi, considerando le specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque. Vanno esclusi i piani interrati e seminterrati (cantine) per evitare gli effetti negativi di possibili allagamenti;
- c) il deposito può essere costituito da un armadio o un locale apposito;
- d) il deposito non deve mai essere ubicato nella zona di rispetto (distanza di 200 metri, se non diversamente indicato) prevista intorno ai punti di captazione dell'acqua potabile. Nel locale dedicato allo stoccaggio, o nella stanza dove si trova l'armadio, non possono essere conservati alimenti o mangimi;
- e) oltre ai prodotti fitosanitari, il deposito deve contenere le attrezzature necessarie alla loro pesatura;
- f) il deposito deve essere strutturato in modo che eventuali perdite o sversamenti possano essere raccolti senza contaminazioni ambientali;
- g) i prodotti devono essere conservati nelle loro confezioni originali e le etichette devono essere mantenute integre e leggibili.



CONSIGLI UTILI

Difesa integrata

L'applicazione delle tecniche di difesa integrata prevede attività di prevenzione e di monitoraggio degli organismi nocivi al fine di valutare la presenza di rischio di infezione, nel caso di malattie fungine, o il superamento delle soglie di intervento per gli attacchi parassitari.

Comunicazioni agli utilizzatori professionali

Per fornire agli utilizzatori professionali le informazioni e gli strumenti per l'applicazione a livello aziendale dei principi generali della difesa integrata, la Regione ha avviato da anni un servizio di monitoraggio territoriale. Le informazioni sono diramate attraverso sms e avvisi pubblicati nella sezione Agricoltura del sito internet della Regione (www.regione.vda.it/agricoltura) e affissi nelle bacheche distribuite sul territorio.

Nuovo regolamento e giacenze anteriori al 2017

Dal 1° giugno 2017 è entrato in applicazione il regolamento CLP (classificazione delle sostanze, della loro etichettatura e del loro imballaggio) che stabilisce che i prodotti fitosanitari devono essere tutti etichettati secondo i requisiti previsti. È dunque terminata la deroga che consentiva la commercializzazione dei prodotti etichettati con la precedente normativa (molto tossici, tossici, nocivi e irritanti). Per quanto riguarda le eventuali giacenze in magazzino, l'agricoltore deve dimostrarne l'avvenuto acquisto anteriormente al 31 maggio 2017 ed essere comunque in possesso di etichetta e Scheda di sicurezza aggiornate.



3.

Benessere degli animali



I – BENESSERE DEGLI ANIMALI

• OBIETTIVO TRASVERSALE AI GCO 11, 12, 13

Agli animali deve essere garantita una vita senza inutili sofferenze, tenendo conto delle specifiche esigenze delle singole specie.

► CGO 11 – Protezione dei vitelli

• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

L'azienda agricola deve rispettare i seguenti impegni:

- a) adeguata colostratura dei vitelli entro 6 ore dalla nascita;
- b) la lettiera è obbligatoria fino alle 2 settimane di vita;
- c) dalla seconda settimana di vita è obbligatorio rendere disponibile un'adeguata quantità di alimento fibroso;
- d) fino alle 8 settimane i vitelli possono stare in box singoli, però devono potersi vedere e annusare tra box contigui;
- e) i vitelli devono essere stabulati in gruppo dopo le 8 settimane di vita; è possibile peraltro mettere in box singoli i vitelli di oltre 8 settimane di età per motivi sanitari e/o comportamentali;
- f) i vitelli stabulati in gruppo devono disporre di uno spazio libero sufficiente per permettere loro di voltarsi e sdraiarsi senza alcun impedimento (almeno 1,5 mq per ogni capo inferiore a 150 kg di peso vivo, 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo compreso tra 150 Kg e 220 kg e almeno 1,8 mq per vitelli di peso vivo superiore a 220 Kg);
- g) è possibile legare i vitelli stabulati in gruppo nel momento del pasto (massimo 1 ora/giorno);
- h) se i vitelli sono stabulati in recinti individuali, i recinti devono avere pareti perforate e la loro larghezza non deve essere inferiore a 90 cm (più o meno 10 %) oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese;
- i) l'allevatore, o il personale che cura gli animali, deve aver seguito corsi specifici in materia di benessere animale;
- l) nei box deve esserci sempre acqua a disposizione;
- m) si deve identificare con cartello la zona/box dove sono eventualmente ricoverati gli animali bisognosi di cure;
- n) i vitelli possono lasciare l'azienda solo in buone condizioni di salute e se hanno l'ombelico cicatrizzato.
- o) i vitelli devono essere sempre liberi, con paglia obbligatoria fino a 2 settimane di età;



Condizioni particolari possono essere applicate:

- ai vitelli il cui stato di salute o comportamento esige che siano isolati dal gruppo per essere sottoposti ad un trattamento appropriato;
- ai vitelli che restano con la madre ai fini del loro allattamento.

CONSIGLI UTILI

La valutazione di benessere è negativa e vi sono decurtazioni dei contributi per i premi del PSR da parte di AGEA se i vitelli (bovini fino ai 6 mesi di età) sono legati per più di 1 ora/giorno (vedere punto g). Fanno eccezione le motivazioni particolari certificate dal veterinario.

**► CGO 12 – Protezione dei suini****• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA**

Le aziende devono rispettare i seguenti adempimenti e divieti:

- a) l'allevamento di suini deve essere registrato in BDN;
- b) tutti gli animali devono essere identificati entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima di uscire dall'allevamento;
- c) per quanto riguarda le mutilazioni, la riduzione degli incisivi e la castrazione devono essere eseguiti entro 7 giorni di vita da veterinari o da personale specializzato; dopo i 7 giorni devono essere eseguiti da veterinari con l'utilizzo di anestetici e analgesici;
- d) se si fanno riprodurre gli animali deve esserci la segnalazione alla S.C. Sanità animale;
- e) tutte le movimentazioni devono essere registrate in BDN entro 7 giorni;

- f) è necessario possedere i registri dei farmaci e di carico e scarico vidimati dalla S.C. Igiene Allevamenti;
- g) il mozzamento di parte della coda e la troncatura e la levigatura dei denti sono pratiche manageriali largamente adottate nell'allevamento intensivo del suino al fine di evitare la morsicatura della coda ed eccessive lesioni da morso: queste pratiche sono vietate per scopi diversi da quelli terapeutici, in quanto causano effetti negativi per il benessere dei suini;
- h) la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve essere pari almeno a:



Esempio di stabulazione di suini

- 0,15 mq per i suini di peso medio pari o inferiori a 10 kg;
- 0,20 mq per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg;
- 0,30 mq per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg;
- 0,40 mq per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg;
- 0,55 mq per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg;
- 0,65 mq per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg;
- 1,00 mq per i suini di peso medio superiore a 110 kg.

CONSIGLI UTILI

È consigliabile acquistare suinetti con coda integra, altrimenti gli allevatori dovranno dimostrare, tramite valutazione del veterinario aziendale certificata in Classyfarm, di aver messo in atto tutto le azioni per prevenire l'aggressività dei suini.

► CGO 13 – Protezione degli animali negli allevamenti

• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

Le aziende devono rispettare i seguenti adempimenti e divieti:

- a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per evitare che vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;
- b) ispezionare gli animali almeno 1 volta al giorno;
- c) possedere e aggiornare regolarmente i registri dei trattamenti farmacologici;

- d) gli animali hanno a disposizione uno spazio che consente loro di muoversi, senza causare sofferenze o lesioni;
- e) gli animali malati o feriti ricevono cure appropriate, ove necessario gli animali vengono isolati in appositi locali;
- f) i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo che non vi siano elementi tali da provocare lesioni agli animali;
- g) agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute;
- h) agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali;
- i) è vietata la bruciatura dei tendini e il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle 3 settimane di vita;
- j) il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze dell'animale;
- k) la castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.



CONSIGLI UTILI

La tematica del benessere animale è fondamentale sia per l'allevatore sia per il consumatore, per cui tutte le attività che rientrano nell'allevamento devono essere finalizzate al rispetto del benessere, prima ancora che dell'economia delle produzioni.

L'allevatore, o il personale che cura gli animali, deve aver seguito corsi specifici in materia di benessere animale.

L'allevatore, oltre ad essere garante della sicurezza alimentare, deve garantire all'animale il benessere, cioè:

- 1) libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;*
- 2) libertà dai disagi ambientali;*
- 3) libertà dalle malattie e dalle ferite;*
- 4) libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;*
- 5) libertà dalla paura e dallo stress.*

Queste 5 libertà si traducono essenzialmente in:

- locali di stabulazione confortevoli e puliti;*
- alimentazione corretta;*
- cure mediche;*
- protezione dalle intemperie e dai predatori;*
- possibilità per gli animali di esprimere il loro naturale comportamento (per esempio. pascolare in gruppo);*
- tutte le strutture di ricovero degli animali devono essere censite;*
- i trattamenti farmacologici devono essere prescritti da un veterinario;*
- in caso di necessità, gli animali malati, feriti o di nuova introduzione devono poter essere isolati in apposito locale o zona identificati dell'allevamento.*

Requisiti minimi per i fertilizzanti e per i prodotti fitosanitari

I Requisiti minimi non sono più impegni di “condizionalità”, ma sono comunque impegni obbligatori da rispettare ai fini della concessione dei premi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale.

Per il calcolo della riduzione, i requisiti minimi sono considerati come altri obblighi stabiliti dall’Unione europea o dalla legislazione nazionale o ancora dal Programma di sviluppo rurale. Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione fino all’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti o delle domande ammesse, nel corso dell’anno civile dell’accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è pari al 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione.

FERTILIZZANTI (RM-FER)

• OBIETTIVO

Il controllo e il monitoraggio della produzione di fertilizzanti organici è alla base della salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento da azoto. L’obiettivo che si vuole perseguire con questa norma è il mantenimento di una certa soglia di produzione e soprattutto il corretto stoccaggio e utilizzo di questi effluenti.



• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica. In particolare, si distinguono le seguenti tipologie di impegno e di divieti:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici.

Per allevamenti di piccole dimensioni si intendono gli allevamenti con produzioni di azoto al campo per anno inferiore a 3000 kg, tenuto conto dei valori di azoto prodotto da animali di interesse zootecnico. Tale limite corrisponde all'azoto prodotto annualmente da 63,8 UBA di razza valdostana e da 36,1 UBA di razza ad alta altitudine lattifera.

- Tutte le disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio e depositi temporanei di letame maturo sono riportate nella DRG 1121 del 19/8/2016.
- Gli effluenti di allevamento devono essere trattati in modo da diminuire al massimo la produzione di parte liquida.
- La dimensione dei contenitori degli effluenti deve garantire la capacità di stoccaggio di almeno 90 giorni.

Per conoscere la capacità necessaria della platea in m², in base alla quantità di m³ di effluente, si può fare riferimento al punto 5.3 della DGR 1121/2016.

- Lo stoccaggio può essere effettuato anche in forma associata con altre aziende e, dove sono presenti, nelle platee messe a disposizione dai Comuni. In questo caso, per comprovare il trasporto nel contenitore collettivo, è necessario compilare un registro dove è obbligatorio riportare:
 - estremi dell'azienda e nominativo del rappresentante da cui proviene il materiale;
 - natura (letame o liquame) e quantità;
 - dove si trova il contenitore collettivo;
 - estremi della convenzione comunale e il proprio quantitativo massimo conferibile annualmente;
 - estremi dell'eventuale "comunicazione semplificata", compilata ed inviata al Dipartimento agricoltura soltanto dalle aziende che producono tra 3000 e 6000 kg di azoto al campo in un anno.

Soltanto le aziende con un totale di capi non superiore a 2 UBA complessivi non sono obbligate a possedere un contenitore per gli effluenti.

- L'accumulo in campo di letame è ammesso solo dopo un periodo di stoccaggio di almeno 90 giorni, ad una distanza di almeno 5 metri dalle strade pubbliche e regionali, di 20 metri dalle case di abitazione e di 20 metri dai corpi idrici. Gli accumuli per l'utilizzo in orti familiari non sono tenuti al rispetto di questi vincoli.
- L'utilizzo dei letami è vietato:
 - sulle superfici non agricole comprese le fasce tampone qualora presenti;
 - nei boschi;
 - su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, su terreni saturi d'acqua.
- L'utilizzo dei liquami è vietato:
 - sulle superfici non agricole;
 - nei boschi;
 - su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, su terreni saturi d'acqua;
 - in prossimità di strade e centri abitati;
 - in orticoltura, con la coltura presente.

PRODOTTI FITOSANITARI (RM-FIT)

• OBIETTIVO

L'obiettivo che si vuole raggiungere, come per il CGO 10 è l'utilizzo sempre più accurato e attento dei prodotti fitosanitari contro le malattie delle piante.

• IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

I requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica.

Ai fini del calcolo della riduzione, i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari sono considerati come altri obblighi stabiliti dall'Unione, dalla legislazione nazionale o dal Programma di sviluppo rurale. Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

Gli impegni da rispettare sono i seguenti:

- a) le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Pertanto, entro il 26 novembre 2016, le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data, potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

L'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data;

- b) ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale, da effettuarsi entro il 26 novembre 2018 per le irroratrici abbinata a macchini operatrici e per le irroratrici schermate per il trattamento localizzato. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata;



Meleto gestito correttamente

- c) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza;
- d) dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". I patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;
- e) gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari;
- f) devono essere osservate le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.



Vigneto gestito correttamente

I “Consigli utili” sono stati redatti dai diversi servizi di riferimento, ai quali è possibile rivolgersi per ottenere spiegazioni o ulteriori informazioni:

- *Ufficio Tutela delle acque dell’Assessorato dell’ambiente, risorse naturali e Corpo forestale per la **BCAA 3**;*
- *Struttura Politiche regionali di sviluppo rurale dell’Assessorato del turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali per le **CGO 1** e **BCAA 1, 2, 4, 5, 6**;*
- *Ufficio Biodiversità e aree naturali protette dell’Assessorato dell’ambiente, risorse naturali e Corpo forestale per i **CGO 2, 3** e la **BCAA 7**;*
- *Ufficio Igiene e allevamenti dell’Azienda AUSL per i **CGO 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13**;*
- *Ufficio Servizi fitosanitari dell’Assessorato del turismo, sport, commercio, agricoltura beni culturali per il **CGO 10**.*



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali
Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l'Agriculture et des Biens culturels

www.regione.vda.it/agricoltura